

CAPITOLATO DI ONERI
per l'utilizzazione "a corpo" dei boschi cedui

Università Agraria Capodimonte

LOCALITÀ VERMIGLIESCA
(COMUNE DI CAPODIMONTE)



E. Colucci

Capitolato

delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il taglio dei boschi siti in località Vermigliesca, di proprietà dell'Università Agraria di Capodimonte.

A) CONDIZIONI GENERALI

- ENTE CHE EFFETTUA LA VENDITA E FORMA DI VENDITA** **ART. 1.** - L'Università Agraria di Capodimonte (VT) con sede in comune di Capodimonte, mette in vendita, il materiale legnoso ritraibile dai boschi cedui matricinati della superficie complessiva di Ha 6,40 località Vermigliesca. La vendita avviene a mezzo di¹ asta pubblica con il metodo delle offerte segrete, secondo le modalità di aggiudicazione definite nell'apposita lettera d'invito a produrre offerta ai sensi della L.R. n. 11/79 e successive integrazioni e modifiche e comunque nel rispetto del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.
- PREZZO E RISCHI DI VENDITA** **ART. 2** - La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo di base di Euro € 10.560,00 (diconsi € diecimilacinquecentosessanta/00) più IVA. La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità del deliberatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'amministrazione venditrice all'atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo, ne garantisce solamente i confini, mentre se trattasi di bosco d'alto fusto garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.
- MATERIALE IN VENDITA E CONFINI DEL LOTTO** **Art. 3** - Il materiale legnoso posto in vendita è costituito dal ceduo matricinato² della superficie complessiva di Ha 4,98 loc ed una superficie effettiva al taglio (considerate le tare) di Ha 4,76.
 Appezamento sito in località "Vermigliesca"
 rif. Catastale: Comune di Capodimonte, distinto al Catasto Terreni al foglio n. 33, nn. 4 - 7 - 9 - 29 - 37 - 60, 1° sezione di taglio, della superficie di Ha 6.40, compreso entro i seguenti confini:
- Nord: bosco stesso proprietario, seminativi
 - Sud: seminativi
 - Ovest: fosso del Trescione
 - Est: strada, seminativi
- METODO DI VENDITA** **ART. 4** - La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica con il metodo delle offerte segrete nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'apposita lettera di invito a produrre offerta..³
- DOCUMENTI** **ART. 5-** Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare, o allegare all'offerta nel caso si tratti di gara ad offerte segrete:
- 1) un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come Ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a quella della gara. Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare

¹Asta pubblica, licitazione privata, ecc. (in ogni caso indicare il metodo - offerte segrete, ecc. - e nel primo caso, se a termini normali o abbreviati).

² Se trattasi di bosco ceduo basterà precisare i confini, mentre per l'alto fusto vanno indicati il numero e la specie delle piante, dove e come sono contrassegnate, il numero e le iniziali del martello forestale ed i confini del lotto.

³ Avviso d'asta, o lettera d'invito se trattasi di licitazione privata

che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale.

2) la quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente proprietario, comprovante l'effettuato deposito provvisorio del 10% del valore preso come base d'asta, che per l'aggiudicatario verrà trattenuta a copertura delle spese contrattuali e di collaudo, che sono tutte a totale carico del deliberatario. Se tale deposito provvisorio, successivamente, risultasse insufficiente, il deliberatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'Ente proprietario, mentre, se il deposito risultasse esuberante, l'Ente stesso restituirà al deliberatario la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio o lo smacchio verranno sospesi, e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti dall'art. 25 del presente capitolato.

4) una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché del presente Capitolato, e delle prescrizioni riportate sull'autorizzazione al taglio rilasciata dalla Provincia di Viterbo.

5) una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incarico.

INCOMPATIBILITÀ ART. 6 - Non possono essere ammessi alla gara:
a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o si trovino comunque in causa con L'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

ESCLUSIONE DALL'ASTA ART. 7 - L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

VALIDITÀ DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI ART. 8 - Il deliberatario, dal momento della aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato fino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.
Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 5 senza diritto ad alcun indennizzo si sorta.

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E DOMICILIO ELETTO ART. 9 L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

DEPOSITO CAUZIONALE. MORTE, FALLIMENTO ED IMPEDIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO ART. 10 - Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell'importo del contratto, che a norma dell'art. 54 del vigente regolamento sulla contabilità generale dello stato (R.D. 23/05/1924 n. 827) può essere effettuato, a scelta dell'aggiudicatario:
1) con fideiussione di un Istituto di Credito o di banche di interesse nazionale;
Si precisa che la fideiussione potrà accettarsi soltanto se stipulata ad epoca indeterminata e comunque con scadenza successiva al collaudo del taglio.
Tale deposito dovrà essere comunque vincolato a favore dell'Ente proprietario.
In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore

ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

**RESCISSIONE DEL
CONTRATTO PER
MANCATA
CAUZIONE**

ART. 11 - Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 10 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

**CONSEGNA DEL
BOSCO**

ART. 12 - Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata r.r., l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro venti giorni il materiale venduto.

L'Ente proprietario provvederà, a sua volta, con raccomandata r.r., a comunicare il giorno, entro detto termine, in cui il proprio incaricato, previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale procederà a detta consegna.

L'incaricato della consegna darà atto nel relativo verbale firmato dall'aggiudicatario, dal rappresentante dell'Ente e da due testimoni, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo art.16.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora l'Ente proprietario lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato d'oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dall'avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia presa regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 10 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

**PAGAMENTO DEL
PREZZO DI
AGGIUDICAZIONE**

ART. 13 - L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta al tesoriere dell'Ente stesso nel seguente modo: il 100% al momento della stipula del contratto.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma della precedente art. 12.

**PAGAMENTO
INCREMENTO
LEGNOSO**

ART. 14 - La Ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento dell'incremento legnoso da valutarsi insindacabilmente a cura dell'Ente proprietario, nel caso di utilizzazioni regolarmente prorogate oltre i termini fissati dal successivo art. 16.

**GIORNO DI INIZIO
DEI LAVORI**

ART. 15 - L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente e alla Stazione Forestale il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco. Per tale omissione sarà

applicata a carico del deliberatario la penale di € 80.

**TERMINE DEL
TAGLIO**

ART. 16 - Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro il 31/03/2011 e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti di lavorazione entro lo stesso termine salvo eventuali proroghe concesse a termini delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione Lazio.

**PROPRIETÀ DEL
MATERIALE NON
TAGLIATO IN
TEMPO
PROROGHE**

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà all'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

ART. 17 - La proroga dei termini stabiliti dall' art. 16 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione al taglio previo assenso dell'Ente proprietario, un mese prima dello spirare dei termini stessi. All'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione compete la facoltà di concederla e all'Ente proprietario di valutare eventuali indennizzi per l'accrescimento e l'uso delle aree boscate.

**DIVIETO DI
SUBAPPALTI**

ART. 18 - L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 12.

**RISPETTO ALLE
LEGGI FORESTALI**

ART. 19 - L'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

**RILEVAMENTO
DANNI**

ART. 20 - Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, l'Ente proprietario può avvalersi previa richiesta all'Ufficio di appartenenza degli agenti forestali che, alla presenza dei rappresentanti o incaricati dell'Ente e dell'aggiudicatario nonché di due testimoni, procederanno al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti.

Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, gli agenti forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

**DIVIETO DI
INTRODURRE
ALTRO
MATERIALE E DI
LASCIARE
PASCOLARE
ANIMALI
MODALITÀ DI
TAGLIO**

ART. 21 - E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciare pascolare animali da tiro od altri.

ART. 22 - Il taglio delle piante d'alto fusto e del ceduo, dovrà essere praticato a perfetta regola d'arte con macchine ed utensili ben taglienti a superficie liscia, inclinata o convessa (a "chierica di monaco" o a "schiena d'asino") e senza lacerare la corteccia. E' consentito l'uso di ogni attrezzo o macchina idonea al taglio purché questo venga eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata e la superficie di taglio risulti liscia evitando così ristagni d'acqua.

Anche i monconi e le piante danneggiate da abbattere, dietro assegno dell'Amministrazione, dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte.

In caso di piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell'impronta del martello.

**PENALITÀ PER
MANCATA
CONSERVAZIONE
DELLE IMPRONTE
DEL MARTELLO;
NON
TRASCRIZIONE
DEL NUMERO
SULLA CEPPAIA;
CEPPAIE MAL
RECISE E
TAGLIATE IL
EPOCA DI DIVIETO
INDENNIZZO PER
TAGLI
IRREGOLARI E
ABUSIVI**

ART. 23 - L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi ed i segni (anelli, punti e numeri) apposti sulle piante di confine ed all'interno delle aree di saggio permanenti.

Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- 1) di € 50 per ogni impronta o segno cancellato o reso illeggibile;
- 2) € 50 per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato;
- 4) di € 50 per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

ART. 24 – Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dal personale incaricato dall'Ente proprietario per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del regolamento al R.D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Ente proprietario.

**SOSPENSIONE DEL
TAGLIO**

ART. 25 – L'Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata r.r. all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti dei propri rappresentanti o degli agenti forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli agenti forestali, salva la facoltà all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 12.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria di un incaricato dell'Ente, salva la loro definitiva determinazione in fase di collaudo.

**RIPULITURA
DELLA TAGLIATA**

ART. 26 - Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale esso dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Lazio.

**OBBLIGHI
DELL'AGGIUDICAT
ARIO PER I
PASSAGGI E LA
VIABILITÀ IN
GENERE**

ART. 27 - L'aggiudicatario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;

4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

**COSTRUZIONE
CAPANNE**

ART. 28 - L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente, che provvederà altresì a designare il luogo dove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgombrarle allo spirare del termine stabilito dall'art. 16 del presente Capitolato d'onori, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piene proprietà dell'Ente.

CARBONIZZAZIONE

ART. 29 - La carbonizzazione nel bosco è permessa con le modalità stabilite nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Lazio.

**DIVIETO DI
APERTURA DI
NUOVE VIE E DI
NUOVE AIE
CARBONILI.
PENALITÀ**

ART. 30 - Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che all'occorrenza, saranno indicate da incaricati dell'Ente proprietario.

La carbonizzazione si farà nelle aie carbonili preesistenti.

L'apertura di nuove aie carbonili o di nuove vie e l'allargamento di quelle esistenti sono subordinate all'autorizzazione dell'ente competente.

Per ogni ettometro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario pagherà una penale di € 150,00

Per ogni aia carbonile aperta senza autorizzazione ed assegno pagherà una penale di € 150,00

**NOVELLAME E
RIGETTI**

ART. 31 - Il deliberatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale di € 50,00 se il danno è da ritenersi inevitabile e di € 100,00 se poteva essere evitato, a stima del collaudatore.

COLLAUDO

ART. 32 - Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente proprietario: in tal caso la chiusura prende data peraltro dall'arrivo di tale comunicazione all'Ente suddetto. Il collaudo sarà eseguito dall'Ente proprietario o da un tecnico da questo designato, entro due anni dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art. 5.

**DISPONIBILITÀ
DELLA CAUZIONE**

ART. 33 - L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

**INTERESSI SULLE
PENALITÀ E
INDENNIZZI**

ART. 34 - Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell'art. 24. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

**ASSICURAZIONE
OPERAI**

ART. 35 - L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste

dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

**PASSAGGIO IN
FONDI DI ALTRI
PROPRIETARI
RESPONSABILITÀ
DELL'AGGIUDICAT
ARIO**

ART. 36 - L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

**SVINCOLO DEL
DEPOSITO
CAUZIONALE**

ART. 37 - L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto ononerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

ART. 38 - Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Autorità' tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli artt. 34 e 36.
Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attenenti al presente contratto.

**INFRAZIONI NON
CONTEMPLATE**

ART. 39 - La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

**RICHIAMO ALLA
CONTABILITÀ
GENERALE DELLO
STATO
CONOSCENZA DEL
CAPITOLATO DA
PARTE DELL'
AGGIUDICATARIO**

ART. 40 - Per quanto disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della L.18 novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

ART. 41 - Nel contratto dovrà essere inserita la seguente dichiarazione: Il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti artt. 2, da 7, a 12, da 14 a 17, 19, da 22 a 27, da 29 a 33, 36 e 37 del suesteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente

B) CONDIZIONI SPECIALI

**PIANTE DA
RILASCIARE**

ART. 42 - L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio:

- a) le piante di confine delle aree di saggio permanenti secondo le modalità di seguito riportate:
 - tutte le piante di vertice, contrassegnate con una lettera maiuscola (A e B) delimitate da un doppio anello di colore rosso, apposto sul fusto ad 1,30 m di altezza;
 - le altre piante di confine contrassegnate con un anello singolo sempre di colore rosso, dovranno rimanere dopo le operazioni di utilizzazione ad una distanza massima di 30 m una dall'altra, nel rispetto comunque di quanto prescritto per la riserva di matricine.
- b) Le piante di confine dell'intero lotto, contrassegnate con doppio anello di vernice di colore rosso.
- c) Le matricine da rimanere a dote del bosco.

**TAGLIO DEI
FRUTTI SPINOSI,
MONCONI ECC.**

ART. 43 - L'aggiudicatario, contemporaneamente al taglio delle piante utilizzabili, dovrà tagliare, salvo disposizioni in contrario da stabilirsi in sede di consegna, i frutici spinosi, i monconi, le ceppaie danneggiate e cespugliate ed altre piante legnose inutili, rinettando la tagliata.

**TERMINE DELL'
UTILIZZAZIONE**

ART. 44 - Al termine dell'utilizzazione la tagliata dovrà risultare sgombra da qualsiasi residuo di lavorazione ed in particolare dal frascame superiore ai cm 3 di diametro.

Il frascame minuto (diametro inferiore ai 3 cm) se rilasciato in bosco dovrà rimanere uniformemente distribuito sulla tagliata senza però ricoprire le ceppaie. Nessun tipo di frascame deve essere rilasciato nella fascia di almeno 20 m di profondità dalle strade.

PENALITÀ

ART. 45 – Per la eventuale inosservanza alle clausole e condizioni imposte con il presente capitolato l'aggiudicatario sottostarà alle seguenti penali nei confronti dell'Ente proprietario oltre quelle previste dalle leggi ed accertate durante l'utilizzazione. Esse saranno liquidate all'atto del collaudo a giudizio inappellabile dell'Ufficiale Forestale e senza pregiudizio delle eventuali azioni penali cui i danni possono dare luogo e dal risarcimento del danno all'Ente:

- a) da € 50 a € 100 per mancato taglio o ricceppamento totale o parziale dei frutici spinosi, ceppaie danneggiate, monconi od altre piante legnose inutili, su ogni ara di superficie, di cui all'art.43 del presente capitolato;
- b) da € 50 a € 100 per mancato sgombero totale o parziale della tagliata da qualsiasi materiale, per ogni ara di superficie ingombra come prescritto dall'art.44 del presente capitolato;
- c) di € 50 per inizio del taglio prima che l'acquirente sia in possesso del verbale di consegna di cui all'art.12 del presente capitolato.